

CDLX.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAPPELLI

INDICE.

Cittadinanza (Seguito della discussione del disegno di legge)	Pay. 20697
BACCELLI ALFREDO, relatore	20699, 20713-14
CABRINI	20704-707
CARCANO, presidente della Commissione	20708
CAVAGNARI	20712
DI SCALEA, sottosegretario di Stato	20697, 20703-711
FINOCCHIARO-APRILE, ministro	20709-14-15-16
FUSINATO	20705-12-14-15-16
Disegno di legge (Presentazione):	
Ferie giudiziarie (FINOCCHIARO-APRILE)	20704

La seduta comincia alle 10.5.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Sulla cittadinanza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi consenta la Camera che io aggiunga solo poche considerazioni, che riflettono particolarmente le attribuzioni del Dicastero a cui ho l'onore di appartenere, dopo l'esauriente discorso, pronunciato dall'onorevole ministro guardasigilli.

Particolarmente affine alle attribuzioni del Ministero degli affari esteri è l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cabrini, e che è così formulato:

« La Camera raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali, intese a definire i conflitti che avvengono tra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati dove predomina il *ius loci* ».

Non avrei alcuna avversione per tale ordine del giorno, e non l'ho, anche perchè nel testo dalla legge è già accennato al desiderio dell'onorevole Cabrini, quando all'articolo 7 è sancito che, salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Faccio soltanto osservare alla Camera che lo stipulare convenzioni internazionali atte a regolare queste relazioni reciproche per il diritto di cittadinanza, non può essere un fatto in sè e per sè stante, ma deve far parte di convenzioni comprendenti anche tutte quelle tutele per l'emigrazione che sono le necessarie guarentigie di una efficace protezione dello Stato italiano a favore delle masse emigranti.

Ora, a proposito di queste convenzioni, è bene dire che il Governo italiano è stato per antica tradizione ben cauto dallo stipularle, volendo che esse siano garantite non solo dallo stato della legislazione della Nazione dove il nostro emigrante va a portare il suo lavoro e le sue energie, ed a fissare la sua stabile dimora, ma anche dallo stato etico, morale, poichè, spesso, ad una codificazione perfetta non corrisponde una organizzazione della giustizia che possa tutte quelle guarentigie veramente realizzare.

Cosicchè, in materia convenzionale per l'emigrazione, bisogna andare molto cauti affinchè il regime convenzionale non venga

ad attenuare quella protezione che l'Italia ha il dovere di esercitare in vantaggio dei suoi emigrati.

Il presente disegno di legge ha, come ben disse l'onorevole Grippo, oltre che carattere e veste giuridica, essenzialmente un carattere politico.

La nostra emigrazione ha spesso invocato l'approvazione di questo disegno di legge; e mi spiace in questo di non essere d'accordo con l'onorevole Fusinato. Egli infatti a sostegno delle modificazioni da lui proposte asseriva che il disegno di legge stesso avrebbe potuto senza alcun pericolo essere rinviato (ed osservo che il rinvio, dato lo stato dei lavori parlamentari, sarebbe almeno di un anno) ed io invece metto a raffronto della sua asserzione i rapporti dei consoli, che tutti invocano il disegno di legge come soddisfazione dei desideri dei cittadini italiani i quali vivono sotto la loro tutela e sotto la loro giurisdizione.

« Nell'America del Nord (scrive un console) qualche mio collega titolare d'importante ufficio privatamente consiglia i nostri connazionali a farsi cittadini americani; in attesa dell'approvazione di un progetto di legge che permetta agli italiani di riacquistare la primitiva cittadinanza col fatto di tornare a stabilirsi in patria ». E per l'America del Sud dice, ricordando come in favore del progetto si siano pronunziati anche gli ultimi Congressi degli italiani all'estero e della stessa Dante Alighieri: « Io faccio solleciti voti affinché il disegno di legge possa presto essere votato dalla Camera ».

Ritengo dunque che delle modificazioni a questo disegno di legge possano scoraggiare la nostra emigrazione, che oramai vede arrivare in porto un provvedimento legislativo desiderato da tutta la nostra emigrazione dell'America del Sud e del Nord.

Ma aggiungo di più: la modificazione più importante a questo disegno di legge viene apportata dall'onorevole Fusinato nell'articolo 7. Ora, l'onorevole Fusinato nell'articolo 7 afferma un principio che la tradizionale legislazione italiana invece rinnega; poichè, mentre la nostra legislazione ha avuto per base fondamentale il *ius sanguinis*, la proposta dell'onorevole Fusinato affermerebbe il *ius loci*. Se non m'inganno, mentre l'articolo 7 del disegno di legge afferma che i figli di sudditi italiani rimangono sudditi italiani fino alla maggiore età, l'onorevole Fusinato inverte l'articolo 7 e chiede che i figli dei sudditi italiani siano sudditi dello Stato in cui nascono, salvo

la facoltà di assumere alla maggiore età la cittadinanza che essi preferiscono.

Ora, questo concetto informatore dell'articolo 7 modificato dall'onorevole Fusinato è in contraddizione con tutte le nostre tradizioni giuridiche. E dico contraddizione, ma dovrei dire anche contraddizione pericolosa, perchè non è soltanto una contraddizione di carattere tecnico, giuridico, ma altresì di carattere etico, poichè a noi importa di affermare sempre più, dato lo svolgimento della nostra emigrazione, che il diritto del sangue sia il diritto prevalente per il mantenimento della cittadinanza.

E non comprenderei quindi come noi dovremmo rispettare la legislazione di quegli Stati americani, che hanno imposto il diritto di cittadinanza americana ai nati nel loro territorio, quando noi abbiamo ritenuto sempre come pensiero nazionale informatore del nostro diritto, la tesi assolutamente contraria.

Ecco perchè ritengo che l'articolo 7 debba essere mantenuto come è nel disegno di legge, presentato dal Ministero.

Con queste poche considerazioni prego la Camera di voler approvare senza mutazioni il disegno di legge sulla cittadinanza.

Credo che, come tutte le leggi, e specialmente come quelle aventi carattere politico, deve ancora questo disegno di legge aver, più che delle modificazioni delle aggiunte; credo che dovremo esaminare il problema della concessione della cittadinanza a stranieri, che è stato in parte escluso dal presente disegno di legge.

Ritengo pure che il regolamento dovrà interpretare con una larga visione delle necessità e delle esigenze pratiche il testo, la parola di questo disegno di legge; ma ritengo essenziale che nell'ora che volge il presente disegno di legge sia votato.

Dico essenziale, perchè questo disegno di legge ha un contenuto che va molto al di là dell'arida parola del suo testo, ha un contenuto di sentimentalità e di idealità che in sé riassume una evoluzione del fenomeno della emigrazione.

La emigrazione ha cominciato coll'essere un fenomeno essenzialmente economico e come tale si è considerata, anzi sventuratamente è stata riguardata come un fenomeno economico di miseria; poi, a poco a poco, è giunta ad evolversi nella considerazione degli uomini politici e nella opinione pubblica, divenendo così un fenomeno di carattere sociale, che ha imposto al legislatore, come prodotto della coscienza del

Paese, una legge di tutela; è infine giunta ad essere un fenomeno di carattere politico trasformando specialmente la economia interna delle regioni, nelle quali essa ha una maggiore prevalenza.

Infatti la recente inchiesta sul Mezzogiorno ha dimostrato quanta influenza l'emigrazione abbia esercitato nel mutare i costumi, le condizioni economiche e morali nelle varie regioni del Mezzogiorno d'Italia e come tutta l'organizzazione delle cooperative, il sentimento di libertà e di dignità siano in parte un prodotto della emigrazione.

Così, a poco a poco, la emigrazione, per la elevazione dei salari, per lo spirito di associazione che ha sviluppato, per i capitali che ha fatto penetrare in Italia, è divenuta un fenomeno politico del nostro Paese.

È necessaria dunque una politica di emigrazione e, poichè il presente disegno di legge è di tale politica base fondamentale, io ritengo che la Camera farà opera eminentemente patriottica non ritardandone l'approvazione tra il plauso degli italiani lontani che avranno così la sicurezza di tornare italiani quando rivedranno la loro patria, dalla quale si sono allontanati colle braccia e con la vigoria del corpo, ma non certo con l'amore dell'anima, con l'affetto del cuore. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BACCELLI ALFREDO. *relatore.* Debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole ministro ed i colleghi delle parole veramente troppo benevole che hanno voluto rivolgere alla mia modesta opera di relatore.

Dopo cinquanta anni, il titolo del codice civile che regolava la cittadinanza doveva essere modificato: le condizioni economiche e sociali della vita, radicalmente rinnovate, e il fenomeno grandioso delle correnti di emigrazione che dall'Italia hanno invaso il mondo reclamavano provvedimenti adatti.

Perciò alcune disposizioni di legge furono votate che frammentariamente modificarono qualche parte dell'istituto della cittadinanza.

Fu opera saggia il raccogliere queste disperse e diverse disposizioni; fu opera saggia il regolare degnamente in una legge unica ed organica tutta la materia. Ciò era invocato da tempo non solo dalla dottrina, ma anche dai congressi degli italiani all'estero e della Dante Alighieri, che avvenivano nella penisola.

Certo il disegno di legge non sarà perfetto, chè nessuna opera umana è perfetta, ed esso doveva vincere difficoltà gravi, intendendo a conciliare la legislazione del nostro Stato con le legislazioni straniere, gli interessi della nazione con gli interessi dei singoli emigranti.

Nell'opera ardua è giusto affermare che il disegno di legge segna un passo innanzi e migliora notevolmente le attuali condizioni; perciò anche la Commissione si unisce al Governo nel pregare la Camera di volerlo votare nel testo che fu votato dal Senato: voi lo avete udito, sarebbe danno non lieve ritardarne l'approvazione.

E a ciò ne conforta non solo l'egregio valore del ministro di grazia e giustizia, che propose il disegno di legge e del ministro che lo sostiene; non solo l'egregio valore di tutti i senatori che vollero prendere parte alla discussione nell'altro ramo del Parlamento, e dell'illustre civilista, che fu relatore; ma anche l'avviso degli onorevoli colleghi che in questa Camera lo hanno difeso. Cioè dell'onorevole Grippo, la cui alta autorità giuridica tutti riconosciamo; dell'onorevole Gallo che volle pronunziare un notevole discorso e che ha ravvivato in quest'Aula la memoria di un nome illustre, (*Benissimo! Bravo!*) di un uomo a tutti caro, che seguiamo ancora col più vivo compianto; (*Vive approvazioni*) dell'onorevole Cavagnari che volle recare anche in questa discussione il contributo della sua multiforme attività; dell'onorevole Borsarelli che ci significò assennate considerazioni.

Non tutti gli oratori furono d'accordo: gli onorevoli Fusinato, Cabrini, Di Stefano espressero censure al disegno di legge; ma queste censure a parer nostro non sono fondate. Procediamo ad un breve esame.

Come è noto, due opposte tendenze sono nella legislazione del mondo: quella che stabilisce a principio del diritto di cittadinanza il *ius sanguinis* e quella che stabilisce a principio del diritto di cittadinanza il *ius soli*. L'una è propria delle nazioni antiche, frequenti di popolazione, scarse proporzionalmente di territorio; l'altra è propria delle nazioni nuove, ricche di territorio, scarse di popolazione.

Il conflitto che sorge fra queste legislazioni è anche più grave per noi, perchè mentre noi apparteniamo ad una di quelle nazioni che hanno per principio il *ius sanguinis*, avviamo la nostra emigrazione verso quelle che hanno per principio il *ius soli*, e ci troviamo di fronte ad accresciute diffi-

coltà per la moltitudine degli emigranti stessi.

Come conciliare queste difficoltà? Vi sono più metodi.

V'è anzitutto il metodo di un'assoluta intransigenza: chiudersi nel proprio principio, essere inconciliabili, mantenerlo contro tutto e contro tutti.

Sarebbe una tendenza nazionalistica eccessiva per la quale nessun oratore di questa Camera ha mostrato favore e che, del resto, non è affatto accolta nell'attuale disegno di legge.

V'è un altro metodo: quello opposto. Quello cioè di cedere sempre in tutto e per tutto, di subordinare il principio nostro al principio altrui, di ammettere tutto ciò che gli altri vogliono e di negare tutto ciò che è patrimonio della nostra tradizione.

Questo metodo è comodo per i singoli cittadini i quali si trovino nei paesi di emigrazione e che sono nello svolgersi della loro vita agevolati, perchè non hanno più difficoltà da superare. Ma se può essere utile agli interessi individuali, non può essere certamente dicevole alla nostra dignità, alla tradizione gloriosa della nostra legislazione, e noi non possiamo un principio simile accogliere. (*Approvazioni*).

Altri hanno voluto trovare un rimedio in quella che si dice la doppia cittadinanza. Ma basta enunciare questa frase per intenderne l'assurdità.

Nessuno in questa Camera l'ha propugnata. L'onorevole Fusinato, in un naturale sdoppiamento del suo spirito, premuto da una parte dai ricordi del Congresso degli italiani all'estero, di cui fu benemerito presidente, dichiarò che egli approvava questa tendenza; ma dall'altra parte, premuto insieme dalle memorie del diritto internazionale, di cui è così eminente maestro, dovette dichiarare che respingeva la dottrina.

E allora, se si respinge la dottrina, questa non può trovar vita in pratiche disposizioni di legge, e non rimane che l'espressione di un sentimento.

Nessuna cellula nel mondo fisico può appartenere contemporaneamente a due organismi diversi; e così nessun cittadino può nel mondo morale appartenere a due unità politiche diverse.

L'onorevole Scialoja disse che la cittadinanza significa una quantità di cose diverse. Essa involge rapporti di diritto costituzionale per la partecipazione alla sovranità, rapporti di diritto internazionale per la protezione, di diritto penale per l'e-

stradizione, di diritto civile perchè la cittadinanza è il fondamento di tutti i diritti privati dell'individuo.

Ora l'appartenere contemporaneamente a due Stati diversi con legislazioni diverse ed opposte, genera un tale groviglio di contraddizioni e di complesse difficoltà, che ne ha danno non solo il diritto come dottrina ma anche gli stessi cittadini che dobbiamo tutelare.

D'altra parte, basterebbe forse che sancissimo la doppia cittadinanza nelle leggi nostre perchè questa fosse nel mondo? Certamente no. Gli Stati, nei quali i nostri emigranti si trovano, diverrebbero diffidenti innanzi a questa nostra affermazione e verrebbero nelle legislazioni loro a paralizzare, in ogni caso, gli effetti di ciò che noi avessimo stabilito nella nostra.

Dunque, doppia cittadinanza no, nè dal punto di vista giuridico, nè dal punto di vista della opportunità pratica.

E allora, quale metodo resta? Il metodo che il disegno di legge ha seguito, cioè quello di mantener ferma la nostra tradizione di diritto, di mantenere fermo il principio dell'*ius sanguinis*, ma di conciliarlo, fin dove si può e quanto si può, colle esigenze dei nostri emigranti nei paesi dove essi si trovano. Ed un esempio di questo metodo è dato appunto dall'articolo 7 che ha trovato opposizioni.

L'articolo 7 stabilisce che il figlio del cittadino italiano nato in America, è cittadino italiano perchè così vuole il principio dell'*ius sanguinis*, che è nelle nostre tradizioni del diritto. Ma quando il figlio del cittadino italiano, che viceversa l'America considera come cittadino proprio, perchè nato colà, raggiunge la maggiore età, stabilisce che esso ha facoltà di scelta. Se per ragioni di sentimento o d'interesse egli si sente ormai più americano che italiano, può rinunciare alla cittadinanza italiana e prendere quella americana.

Con ciò noi rinunciando al nostro diritto, alle nostre tradizioni, cediamo al desiderio di fare cosa grata ai nostri emigranti, ci mostriamo concilianti verso le legislazioni straniere. Ma questa conciliazione è possibile quando intervenga l'espressione della volontà dei nostri concittadini.

Non possiamo noi stabilire senz'altro che automaticamente divenga cittadino americano il figlio di un cittadino italiano nato in America, solo perchè così vogliono le leggi americane, contro quel che vuole la legge italiana. Questo sarebbe fare getto

della nostra dignità, delle nostre tradizioni giuridiche, concedendo eccessive agevolazioni senza significate ragioni.

Quando dunque l'espressione della volontà interviene, allora noi ci mostriamo concilianti. Aggiungo che se l'articolo proposto dall'onorevole Fusinato dovesse essere accolto, esso ferirebbe in modo insanabile l'unità della famiglia, che stette a cuore a tutti i nostri giuristi, dal Pisanelli al Mancini, e che abbiamo sempre tenuta presente in tutte le disposizioni di questo disegno di legge. (*Bene!*) Infatti ci troveremo di fronte a un cittadino italiano padre e a un cittadino americano, minore e figlio di lui, con quali incongruenze famigliari e contraddizioni nei rapporti del diritto civile ognuno può scorgere.

Per queste ragioni la vostra Commissione si unisce all'onorevole ministro nel dichiarare all'onorevole Fusinato che è dolente di non poter accogliere l'articolo da lui proposto, e al ministro si associa, se può avere qualche influenza sull'animo dell'egregio collega, per pregarlo di volerlo ritirare.

In fondo, a che cosa mira questo articolo? Mira a liberare sempre più dagli obblighi del servizio militare i nostri emigranti. Ma bisogna convenire che la legge sulla emigrazione ha già stabilito tali e tante agevolazioni per il servizio militare, che stabilirne ancora delle altre, sembrerebbe veramente cosa eccessiva. Basterà ricordare che gli emigranti sono provvisoriamente dispensati, che in caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata sono obbligati a presentarsi, ma con eccezioni.

I militari nati e residenti in paesi ove, per effetto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato servizio sotto le armi di quei paesi.

E poi altre numerose agevolazioni si concedono per il caso in cui si compia un corso di studi in Italia, per il caso in cui transitoriamente si voglia venire in Italia, per il caso in cui si sia superata l'età di 32 anni e via dicendo.

Così che sembra che oramai le disposizioni che la legge dell'emigrazione stabilisce a favore dei figli dei nostri emigranti, siano tali da doverli accontentare.

Ad ogni modo la Commissione ha già espresso nella relazione il desiderio che, nelle norme per l'applicazione della legge, si provveda non solo a mantenere le agevolazioni

che sono già scritte nella legge dell'emigrazione, ma a crearne anche delle nuove in quanto sia possibile e conveniente.

Per ciò che riguarda la perdita della cittadinanza, il disegno di legge si ispira ad un principio giusto. Si perde la cittadinanza quando vi è espressione della propria volontà, quando la si vuol perdere. Non si perde quando la coazione della legislazione straniera si impone alla volontà dell'emigrante. In questo caso noi terremo fermo il concetto nostro, come gli altri tengono fermo il loro.

E qui dirò all'onorevole Di Stefano, che mi dispiace non veder presente, come non sia vero che l'attuale disegno di legge abbia ammesso il principio della doppia cittadinanza. Egli crede che nell'articolo 7 sia il riconoscimento della doppia cittadinanza. È l'inverso.

Nell'articolo 7 non vi è riconoscimento della doppia cittadinanza, ma la constatazione di un caso patologico del diritto, che dobbiamo riscontrare quando due paesi di legislazione diversa tengono fermo ciascuno il proprio principio. Allora non si consacra la doppia cittadinanza nella legge, ma anzi si combatte, in quanto ognuno è intransigente nel non voler ammettere che valga il principio dell'altro.

Per ciò che riguarda il riacquisto della cittadinanza, il disegno di legge è realmente opportuno e provvido. Qui anzi sta forse la sua maggiore utilità, perchè prima sorrevano continui lamenti per le difficoltà che il cittadino italiano che voleva ritornare alla madre patria incontrava nell'essere accolto: oggi il terreno è sgombro. Oggi non prescriviamo più formalità di alcuna sorta; esoneriamo da tutte le spese, non esigiamo più permesso del Governo italiano, così che è estremamente facile al cittadino italiano, il quale voglia, di tornare in seno alla patria, che lo accoglie sempre con giubilo.

E qui debbo dire all'onorevole Cabrini che egli può star sicuro circa l'interpretazione dell'articolo 9. Il comma 3 di questo articolo stabilisce che, dopo due anni di residenza nel Regno, se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera, si riacquista la cittadinanza italiana. Ora io posso assicurarvi che non sempre è necessario il concorso della residenza di due anni, ma che basta, come egli può conoscere dalla lettura dei numeri 1 e 2, anche la semplice dichiarazione.

La frase « Se la perdita della cittadinanza è derivata da acquisto di cittadinanza straniera » che dà luogo al dubbio dell'onorevole Cabrini, è stata segnata perchè vi sono cittadini italiani i quali hanno prestato servizio militare, hanno tenuto impiego all'estero, e questi evidentemente non possono essere considerati cittadini italiani pel solo fatto della residenza: per essi è necessario che avvenga l'esplicita rinuncia all'impiego o al servizio militare. Questa è la ragione per cui si è adoperata quella frase.

Ma egli può stare tranquillo in modo assoluto che la residenza biennale non è sempre necessaria; che anzi il più delle volte basta invece la dichiarazione.

Passiamo ora alla naturalità con brevi parole. Anche in questa parte il disegno di legge è provvido ed opportuno. Noi ci trovavamo di fronte a cinque diverse specie di naturalità con gradi diversi e forme diverse. La legge unifica tutta questa materia, l'armonizza, la riduce a sistema. A tutti i cittadini è concessa la naturalità con diritti civili e con diritti politici insieme, ed in questo la nostra legge dà un esempio generoso, che difficilmente si riscontra in legislazioni straniere.

La Commissione ha avuto un dubbio, al quale ha anche accennato ora nel suo brillante discorso l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La materia è unificata, è armonizzata, sta bene; ma che sarà della facoltà che proveniva al Governo dall'articolo 10 del codice civile, per il quale esso poteva concedere la naturalità coi soli diritti civili a quei cospicui cittadini stranieri che era utile attrarre nell'orbita dell'influenza italiana? Stando alla lettera della legge, si dovrebbe credere che questa facoltà fosse scomparsa. Non sarebbe opportuno che scomparisse, specie nei paesi del Levante, dove sono vivissime le competizioni delle varie nazionalità per attrarre ciascuna nell'orbita propria i cittadini cospicui.

Il Governo italiano non deve togliersi l'arma che ha per competere con fortuna di fronte alle nazioni straniere.

Esso deve conservare quest'arma, deve, quando si riscontri l'utilità di attrarre dei cittadini nella nostra orbita d'influenza, poterli attrarre.

Ecco perchè la Commissione, senza modificare il testo del disegno di legge, ha espresso, d'accordo col guardasigilli, che quando il Governo detterà le norme per

l'applicazione della legge stessa, si provvederà affinché sia ancora transitoriamente possibile la concessione della naturalità secondo l'articolo 10.

L'onorevole Di Stefano crede che questo nostro procedimento non sia costituzionale. Ma egli s'inganna. Basterebbe che io citassi il precedente della legge sul Consiglio di Stato, per dimostrare la verità della nostra tesi. Infatti l'onorevole Di Stefano crede che si tratti qui di regolamento. Non si tratta di regolamento: qui si tratta di una facoltà superiore. Il Governo del Re ha la facoltà di redigere i regolamenti, senza che debba dargliene consenso il potere legislativo. Quando il potere legislativo dà al Governo del Re la facoltà di dettare norme per l'applicazione di una legge, allora gli confida un potere superiore a quello esecutivo, gli confida cioè una parte di quel potere legislativo che esso ha e che trasmette in lui.

Ecco perchè, quando il Governo scriverà le norme per l'applicazione della legge, si troverà investito di potere legislativo, e quindi esso potrà perfettamente dettare quegli articoli che crederà opportuni per completare le disposizioni della legge stessa, ed anche, ove occorra, per correggerle, sempre, s'intende, nei limiti dell'applicazione.

Ripeto: vi è l'esempio della legge sulla quarta Sezione del Consiglio di Stato. La legge sulla quarta Sezione del Consiglio di Stato stabiliva che il ricorso si doveva notificare o all'autorità da cui emanava il provvedimento impugnato o alla persona interessata. Invece, le norme procedurali che il Governo dettò con i poteri legislativi, stabilirono che si dovesse notificare il ricorso e all'autorità da cui emanava il provvedimento impugnato e alla persona interessata. E contraddisse così al testo della legge. La giurisprudenza concorde riconobbe il diritto del Governo a stabilire così: ed ormai la questione è pacifica.

Vede dunque l'onorevole Di Stefano che il provvedimento da noi proposto è opportuno nel senso politico, e non è affatto in-costituzionale nel senso giuridico.

Ed io mi avvio alla fine.

Con questa legge noi abbiamo provveduto sagacemente alla sorte dei nostri emigrati, all'istituto della cittadinanza.

La legge segna indubbiamente un passo innanzi. E con le dichiarazioni da noi fatte, io credo che la Camera possa con sicura coscienza votarla.

Ma noi ammettiamo che non potranno

eliminarsi tutti gli inconvenienti solo con l'approvazione della legge presente. Noi legiferiamo per lo Stato nostro; non possiamo legiferare per gli altri Stati. Quindi i conflitti vivranno sempre e con i conflitti i danni.

Perciò la Commissione aveva pregato il Governo di voler intensificare l'opera sua, affinché singoli trattati fossero stipulati quanto più spesso si poteva coi diversi Stati e specie con quelli nei quali è maggiore l'affluenza della nostra emigrazione. Ne abbiamo alcuni di questi trattati, ma sono pochi: occorrerebbe che crescessero di numero.

L'onorevole Cabrini ha raccolto quest'invito della Commissione e noi non possiamo che consentire con lui; ma riteniamo che l'efficacia degli ordini del giorno in questo genere di argomenti non sia maggiore di quella di una raccomandazione contenuta nella relazione parlamentare.

Noi abbiamo ancora rivolto un altro invito al Governo. Il Weiss ha sognato la possibilità di una grande conferenza internazionale in cui tutti gli Stati si accordassero nello stabilire un principio unico per l'assegnazione della cittadinanza. Ma questo è veramente un roseo sogno dell'eminente giurista; non può rispondere alla realtà.

Finchè gli Stati saranno mossi da opposte tendenze (e questo avverrà fin che mondo sarà mondo) non potrà prender vita la concordia da lui sognata.

In America, per esempio, si terrà sempre fermo il principio dell'*ius loci*; mentre noi terremo fermo sempre il principio dell'*ius sanguinis*.

Ma se non è possibile che una conferenza internazionale stabilisca un criterio unico per assegnare la cittadinanza, è però possibile che una conferenza internazionale detti delle norme regolatrici dei conflitti.

Ora la tendenza alla internazionalizzazione delle leggi è manifesta. Ognuno va oltre la cerchia della propria nazionalità e mira più lontano, ed il palpito nazionale si effonde in una solidarietà di palpito umano.

Abbiamo le legislazioni per la difesa della sanità pubblica, il tribunale dell'Aja, la Croce Rossa, le conferenze internazionali postali con l'ufficio di Berna e via dicendo. Sono molti gli esempi di legislazione internazionale. Possiamo quindi sperare che anche in questo argomento un passo innanzi possa muoversi e possano dettarsi norme regolatrici dei conflitti.

Cioè: ciascuno Stato rimarrà fermo al proprio principio, ma per risolvere i conflitti, per giudicare, caso per caso, dove sia il torto e dove la ragione, possono stabilirsi d'accordo elementi particolari da tenersi in conto, possono trovarsi norme che equamente decidano le questioni. Ciò noi crediamo che possa conseguirsi. Anzi, appena le condizioni internazionali lo permetteranno, confidiamo che il Governo italiano vorrà prendere questa nobile iniziativa, che è conforme alla tradizione di civiltà che onora l'Italia.

Con questo ho finito. Noi siamo convinti che larghi benefici verranno dall'approvazione del presente disegno di legge.

Dobbiamo cercare di mantenere quanto più possiamo numerosi i cittadini italiani. Ma dove ciò non è possibile, dobbiamo dire francamente agli emigrati: siate buoni e leali cittadini dei paesi che vi ospitano. Così voi potrete, senza destare alcun sospetto nelle nazioni straniere, conservare vivo l'affetto alla madre patria, custodirne la lingua e farvi promotori degli scambi commerciali. Così certamente l'emigrazione italiana sarà circondata di un'atmosfera di simpatia, dalla quale trarrà la maggior forza morale ed economica la patria nostra; cara sempre, cara più che mai in questa solenne ora storica, in cui essa risplende per così forti esempi di virtù civile e di gloria militare. (*Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera raccomanda al Governo di promuovere nuove convenzioni internazionali, intese a definire i conflitti che avvengono tra le disposizioni della legislazione nostra e quelle degli Stati, dove predomina il *ius loci* ».

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Pregherei l'onorevole Cabrini di trasformare quest'ordine del giorno in una semplice raccomandazione. Il motivo l'ho già esposto poco fa.

Ritengo che le convenzioni internazionali, le quali stabiliscano alcune norme per la cittadinanza, debbano essere accompagnate da convenzioni concernenti la emigrazione; ma ritengo che un ordine del giorno solenne della Camera, il quale affermi, in questo momento, la necessità di

convenzioni per l'emigrazione, non sia opportuno; e perciò credo che esso non possa avere la veste di ordine del giorno, ma solo quella di raccomandazione al Governo; raccomandazione che il Governo accetterebbe.

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, ha udito?

CABRINI. Siccome sarebbe la stessa cosa, così accetto di cambiare l'ordine del giorno in raccomandazione.

Però mi permetto di fare un'altra raccomandazione al Governo.

Se esso si deciderà a stipulare trattati di emigrazione e di lavoro, soprattutto con Stati sud-americani, voglia ricordarsi dell'impegno preso dal ministro degli esteri, in una precedente discussione: di trovare, cioè, in una forma o nell'altra, il modo di rendere edotta la Camera circa, almeno, i capisaldi dei trattati stessi.

Presentazione di un disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulle ferie giudiziarie, approvato ieri dal Senato, con alcune modificazioni.

Prego la Camera di deliberare che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e sia rimesso alla stessa Commissione che ebbe già ad esaminarlo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione del disegno di legge sulle ferie giudiziarie, modificato dal Senato.

L'onorevole ministro chiede che il disegno medesimo sia dichiarato d'urgenza, e rimesso alla stessa Commissione che ebbe già ad esaminarlo.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Si riprende la discussione sul disegno di legge:
Sulla cittadinanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini essendo stato trasformato in raccomandazione, passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

« Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

« È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

« Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'articolo 193 del codice civile ».

(È approvato).

Art. 3.

« Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ».

(È approvato).

Art. 4.

« La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omissa di farne in tempo utile espressa dichiarazione ».

(È approvato).

Art. 5.

« Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato ».

(È approvato).

Art. 6.

« La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza ».

(È approvato).

Art. 7.

« Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi ».

A questo articolo 7 l'onorevole Fusinato propone il seguente articolo sostitutivo:

« I figli di cittadino italiano residente in Stato di immigrazione transoceanica che loro attribuisce la propria cittadinanza per nascita, sono cittadini di questo Stato, salvo che, divenuti maggiorenni, dichiarino di voler assumere la cittadinanza italiana. Tale

dichiarazione può essere fatta per essi dal padre durante la minore età ».

L'onorevole Fusinato ha facoltà di parlare.

FUSINATO. L'onorevole ministro, l'altro giorno, nella discussione generale, ha cominciato col dichiarare che era lungi da ogni sua idea di porre, come era stato detto, una questione pregiudiziale nel senso di non accettare alcun emendamento. Ma poi, con le parole che ha soggiunto, ha dimostrato invece di voler porre veramente una pregiudiziale; e l'onorevole Di Scalea e la Commissione, per mezzo del suo relatore, si sono mostrati in ciò ancor essi completamente concordi; concordi cioè a respingere tutti gli emendamenti, indipendentemente dal loro merito. (Commenti).

Questo sostanzialmente fu detto. Ora mi permetta l'onorevole ministro di protestare; una protesta amichevole, addomesticata, diremo così, una protesta ministeriale, ma pur sempre protesta. Noi ci troviamo di fronte ad uno dei più importanti disegni di legge che possano essere presentati; tocca la parte più delicata dei diritti dei cittadini, le basi stesse del nostro diritto pubblico e privato. Dichiarate che respingete i nostri emendamenti perchè non li credete buoni, ma non dichiarate di respingerli quasi *a priori*. È grave ciò che fate. È impossibile dire che vi sia una vera urgenza, una urgenza tale che il ritardo di un mese, fosse pure di sei mesi, possa danneggiare. La verità è, onorevole ministro, che questo disegno di legge, per quanto sia il suo valore tecnico, non potrà, in pratica, che lasciare su per giù la stessa condizione di cose che trova. È la virtù dei fatti che evita o risolve i conflitti inevitabili che dalle leggi diverse derivano. Quindi, anche per ciò proprio, urgenza nessuna.

E in una legge come questa, anche la fattura tecnica ha una grande importanza. Se sorgono dei dubbi, meglio è risolverli, nella legge stessa. Così, per esempio, l'altro giorno l'onorevole Cabrini vi ha esposto un suo dubbio sull'interpretazione dell'articolo 9. Oggi l'onorevole Baccelli ha detto: « Assicuro l'onorevole Cabrini che la interpretazione che egli teme non è fondata »; ed io ho goduto di udire tale dichiarazione della quale riconosco tutta l'autorità. Ma qui non si tratta di una legge politica o di amministrazione, affidata al potere esecutivo, per la quale la dichiarazione del Governo, può esserci affidamento sufficiente.

Si tratta di una legge che governa il diritto fondamentale degli individui, e sulla quale in ultima istanza è l'autorità giudiziaria che deve decidere. Se un dubbio vi è, perchè non volete subito risolverlo? se una menda vi viene denunziata, perchè non rimediarvi?

Volete insistere ancora sulla urgenza?

Io ho l'onore di presiedere una Commissione che ha esaminato in questi giorni un disegno di legge proveniente egualmente dal Senato del Regno e veramente urgente: si tratta di provvedimenti per la difesa sanitaria. È sembrato a noi che qualche modificazione fosse necessaria. Ci siamo messi in rapporto col Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno ha accettato le nostre proposte. Il disegno di legge verrà in discussione alla Camera in questi giorni, e poi subito ritornerà al Senato; e non dubito che entro pochissimi giorni sarà legge dello Stato. Basterebbe che una parte di quella tenacità che il Governo pone nel rifiutare gli emendamenti, la ponesse dopo nel fare approvare dal Senato il disegno di legge con i pochi emendamenti che da noi fossero stati introdotti.

Ciò premesso, debbo aggiungere qualche parola a maggiore giustificazione del mio emendamento (o articolo sostitutivo, se così preferisce di chiamarlo l'onorevole ministro), contro le critiche, che credo non giuste, che gli furono rivolte.

Ripeto che io, presentando questo articolo, ho creduto di adempiere ad un dovere, dirò così, professionale. Come presidente del secondo Congresso degli italiani all'estero avevo l'obbligo di sostenere e difendere quell'articolo che fu unanimemente votato dal Congresso medesimo. E credo di poterlo difendere così dal punto di vista giuridico come da quello politico. Giuridicamente, anzi tutto, l'articolo 7, infatti, non è in sostanza che un'attribuzione di cittadinanza, fondata su una presunzione. Ora tutti sono concordi nel constatare questo deplorabile fatto: che i nati da cittadini italiani in America vogliono tutti, purtroppo, essere americani. È questa una dolorosa verità che nessuno può contestare; e io sarei più lieto di tutti di poterlo fare. Ho ancora presente il ricordo del secondo Congresso degli italiani all'estero. Erano i più ardenti patrioti nostri, emigrati all'estero, che mi dicevano: non c'è nulla da fare; i nostri figli nati in America, che in America vogliono e devono vivere, vogliono essere americani! Ora se è così, col vostro

articolo 7 venite a costituire una attribuzione di cittadinanza fondata sopra una presunzione falsa. E badate che nella realtà delle cose queste opzioni non avvengono mai, nè in un senso nè nell'altro; cosicchè nel fatto, stabilendo questa attribuzione di cittadinanza sopra una presunzione errata, voi date occasione a una folla di quei conflitti positivi di cittadinanza che il collega ed amico Baccelli ha classificato testè fra i fenomeni della patologia del diritto.

Ma non fossero che le ragioni giuridiche! Io sono giurista; e l'ho anche insegnato il diritto per molto tempo; ma ho sempre saputo liberarmi dalle preoccupazioni e dai pregiudizi giuridici di fronte a ragioni di un ordine superiore. Ma è soprattutto per ragioni di indole politica e di interesse nazionale, che io ho proposto questo emendamento.

Voi, onorevole ministro e onorevoli colleghi della Commissione, fate un nazionalismo a rovescio. Volendo imporre la cittadinanza italiana ad individui che malauguratamente non la vogliono, non otterrete che questo pratico risultato: di spezzare l'ultimo e l'unico vincolo che può unire ancora questi individui alla nostra patria; voi non riuscirete che a creare un ostacolo insormontabile a che, pur rimanendo essi cittadini americani, possano almeno venire tra noi, a preferenza di altri Stati d'Europa, per studio o per diletto, conciliando, per quanto è possibile, la cittadinanza straniera con i sentimenti d'affetto per la terra dei loro genitori e dei loro avi.

L'onorevole Borsarelli ha detto l'altro giorno che in tale modo si aiuta l'esodo degli italiani, e si diminuiscono i soldati alla patria. Ma se così fosse io non penserei un momento solo a raccomandare un simile emendamento! Ma qui non si tratta di cittadini che abbandonano la patria, ma di nati da cittadini italiani che già si trovano all'estero. E siccome purtroppo non basta dichiarare che uno è cittadino italiano perchè ne accetti le conseguenze, voi, col vostro sistema, non date un soldato di più all'esercito, e togliete un'infinità di cuori e di affetti all'Italia rendendola antipatica a coloro cui volete imporla per forza.

L'onorevole ministro mi ha domandato se insisto nel mio emendamento. Io ho già dichiarato il carattere amichevole della mia protesta! e d'altra parte, di fronte alla concordia del Ministero e della Commissione, la mia insistenza difficilmente vincerebbe. Sarei per altro disposto ad una transazione.

L'onorevole Baccelli ha detto testè una cosa che è vera; e cioè che l'articolo, come io lo ho proposto, riproducendo il voto deliberato dal Congresso degli italiani all'estero, ha anche l'effetto di rompere la unità giuridica della famiglia; quella unità della famiglia che, del resto, di fatto, è già rotta, in quei casi. Ma per spirito di concordia, sarei disposto a cedere su questo punto, ritornando al testo originario proposto dall'onorevole Scialoja e poi modificato dalla Commissione del Senato; il quale, mantenendo, durante la minore età, l'unità della cittadinanza familiare, in sostanza afferma poi lo stesso principio del mio emendamento.

L'onorevole ministro guardasigilli l'altro giorno, e l'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri oggi, hanno pronunciato assai nobili parole al riguardo dei nostri fratelli che vivono all'estero; ma non credono che avrebbero preferito quei nostri fratelli qualche parola di meno e qualche fatto di più?

Sta in realtà che i voti usciti dai Congressi degli italiani all'estero non sono stati tenuti in considerazione da questo disegno di legge. E ciò, anche dal punto di vista politico e morale, non è bene, e non può produrre buona impressione in quelle nostre grandi collettività.

L'onorevole Baccelli è stato troppo severo affermando che il voto del Congresso degli italiani all'estero non servirebbe che a contentare coloro che non vogliono venire in Italia a fare il servizio militare. Ciò non è giusto. I genitori di questi figliuoli che nascono all'estero, non hanno paura di un obbligo che rimane senza sanzione; ma si preoccupano di veder, così, staccati totalmente questi loro figliuoli dalla patria; ed è in nome di questo sentimento nobilissimo che domandano che l'articolo sia modificato così come io l'ho proposto.

Per tutte queste ragioni io rivolgo al Governo quella stessa preghiera che esso ha rivolto a me, pregandolo di non insistere nel suo rifiuto; e chiedo che rinunci alla pretesa di una intangibilità che non ha alcuna ragione d'essere, e consenta ad accettare almeno l'articolo, come originariamente era stato presentato dall'onorevole Scialoja al Senato. Daremo così anche una soddisfazione, ai voti dei nostri fratelli, che unanimi si sono dichiarati favorevoli a quella tendenza che io vi raccomando.

Ancora una volta io chiedo al Governo di rinunciare alla sua pregiudiziale, che non ha ragione d'essere.

Chiedo poi anche alla Commissione di riconoscere la convenienza di non respingere quelle modificazioni che possono rendere più perfetto, anche nella forma, questo disegno di legge.

L'onorevole Baccelli, tra una parola e l'altra, mi ha lasciato l'impressione d'essere egli pure convinto che dei miglioramenti si potrebbero introdurre. E questi miglioramenti studiamoli, tutti d'accordo, mossi da un comune interesse, che è quello della bontà della nostra opera legislativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. A me dispiace che l'amico Fusinato abbia abbandonato, o si accinga ad abbandonare, il suo emendamento, ma dichiaro che sentirei diminuito questo dispiacere se dal banco del Governo e della Commissione si volesse corrispondere alla arrendevolezza, dimostrata dall'onorevole Fusinato, con altrettanta arrendevolezza, e cioè se dal banco del Governo e dal banco della Commissione si volesse consentire in un ritorno alla proposta, formulata dall'ideatore del disegno di legge, onorevole Scialoja.

È una soluzione media, la quale mi pare dovrebbe essere accettata, perchè anche stamane io ho voluto ricercare nella risposta dell'onorevole relatore, come l'altro giorno nel discorso dell'onorevole guardasigilli, quali sono le ragioni, che conferiscono questo carattere di improrogabilità a questa riforma?

Confesso però che non le ho assolutamente trovate.

Ho sentito dire che il rinvio potrebbe ritardare di un anno l'approvazione. Perchè? Intanto io credo che nessuna rovina per gli interessi dell'emigrazione avverrebbe, se si dovesse continuare per un anno ancora nello stato di fatto odierno, ma nego che questa sia per essere la conseguenza inevitabile, perchè basterebbe una giornata o due di discussione nell'altro ramo del Parlamento per potere senz'altro dar forza di legge al disegno stesso.

Io ritorno appunto sopra la proposta dell'onorevole Scialoja, la quale segnava una linea equidistante tra le due tesi, che anche stamattina l'onorevole Baccelli ha giustamente condannato, la tesi che egli chiamava nazionalista, e che io chiamerei manicomiale, in virtù della quale uno Stato dovrebbe dire sempre: io appiccico l'etichetta di cittadino, ed anche quando questo

cittadino dichiara di non volerne sapere, questo cittadino deve appartenermi.

Questa soluzione io credo che non si possa far entrare nelle idee di nessun partito politico; a me pare una soluzione, se mai, di competenza dell'onorevole nostro collega Leonardo Bianchi. L'altra tesi è quella dell'abbandono del cittadino senz'altro. L'onorevole Baccelli ha detto le ragioni, per cui non crede di acconsentire a questa soluzione; ma vi era una soluzione equidistante, ed era quella del proponente, onorevole Scialoja, che diceva: fino al ventesimo anno di età manteniamo pure il carattere di italiani ai nati dalla nostra gente nelle terre di emigrazione a regime di *ius loci*, ma, giunto al ventesimo anno d'età il figlio nato dalla gente nostra, automaticamente, acquisti il diritto di cittadinanza, o meglio, perda il diritto di cittadinanza nostra, e rimanga assorbito dalla cittadinanza del paese ove egli è nato, a meno che voglia compiere atto di volontà, dichiarando di volere invece appartenere alla nazionalità italiana.

Non so perchè tutto questo si voglia respingere e perchè domani questa modificazione non si possa, introdotta nel disegno di legge, portare al Senato per provocare ancora nel Senato una discussione ed un voto in proposito.

Ho sentito con piacere dall'onorevole Di Scalea riaffermato un concetto, che egli tante volte ha così giustamente espresso, cioè una constatazione della evoluzione del carattere della nostra emigrazione. La nostra emigrazione in questi ultimi 20 o 25 anni si è andata mutando, cosicchè è essenzialmente una emigrazione proletaria, tanto che verso taluni Stati è anzi esclusivamente una emigrazione proletaria.

Or bene, insisto in quello che ho accennato nel mio discorso, e vi insisto in risposta alle osservazioni dell'amico onorevole Alfredo Baccelli, il quale dianzi diceva: ma badate, quale è la motivazione che vi muove a proporre l'emendamento Fusinato, oppure la prima soluzione Scialoja? È quella di non creare situazioni imbarazzanti o difficili a quei nati dalla nostra gente all'estero, di fronte al servizio militare. Ed egli diceva che la legge sulla emigrazione concede agevolanze A, B, C, ma l'onorevole Alfredo Baccelli non può negarmi che quelle disposizioni risentono di un terribile carattere di favoritismo di classe.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. No!

CABRINI. È naturale! Ma che cosa im-

porta alla nostra emigrazione proletaria una disposizione in forza della quale il figlio della nostra gente nato là che venga in Italia per frequentare dei corsi di studi, ha diritto di essere dispensato dal servizio militare? È la stessa disposizione che riguarda gli studi. Essa riguarda alcune categorie. Non sono contrario, ma nego che tutte queste disposizioni possano interessare la massa dei figliuoli della nostra gente emigrata.

Nè si parli della concessione per cui fino a due mesi può essere consentita una dimora, senza che questo nostro emigrato sia riaffermato e considerato come renitente al servizio militare, perchè tutto questo è disciplinato con tali difficoltà, ha carattere tale di eccezione che nessuno o ben pochi potranno giovarsene, che nessuno soprattutto se ne servirà, nè potrà profittare di tutto questo quando appartenga alle nostre classi lavoratrici emigrate, con tutte le deficienze e le debolezze che le accompagnano.

Per cui, ripeto, pur dolendomi che l'onorevole amico Fusinato abbia rinunciato al suo emendamento, per acquietarsi ad un ritorno alla soluzione media proposta dall'onorevole Scialoja, mi auguro che Governo e Commissione vogliano un poco rispondere a questa arrendevolezza con questa dichiarazione, la quale mi pare sia molto conforme allo spirito di equità che ha informato i nostri discorsi.

CARUANO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUANO, *presidente della Commissione*. Ho chiesto di parlare per una semplicissima dichiarazione, a nome della Commissione della quale ho l'onore di essere presidente.

Non ho nulla da aggiungere al discorso esauriente e splendido del relatore, l'onorevole amico Alfredo Baccelli; ma il vigoroso discorso dell'onorevole Fusinato può aver lasciato la Camera sotto l'impressione di un dubbio che non ha ragione d'essere, che giova dissipare.

L'onorevole Fusinato non ha interpretato esattamente la direttiva seguita dalla Commissione nell'esame del disegno di legge, direttiva che è pur stata messa in chiaro oggi dall'ottimo relatore.

La Commissione non ha inteso affatto di stabilire una pregiudiziale, che cioè il disegno di legge dovesse a qualunque costo essere approvato come è, e che qualunque emendamento presentato non potesse es-

sere accettato, quand'anche fosse molto ragionevole o necessario.

Tutto ciò è ben lontano da quello che fu e rimane il pensiero della Commissione. La Commissione ha semplicemente stabilito, nell'imprendere il suo studio, questo semplice e pratico concetto: che, se fosse possibile, sarebbe certamente desiderabile e opportuno che il disegno di legge potesse diventare legge prima delle imminenti ferie estive, e non si indugiasse ancora di molti mesi la soluzione di un tema che si va studiando da anni.

In altre parole: se anche, diceva la Commissione, vi fosse nel disegno di legge approvato dal Senato qualche imperfezione o qualche lacuna, se rimangono, come noi crediamo, molte parti buone e di utilità immediata, si può e conviene lasciare a successivi studi, ad altri atti legislativi (se non bastano i regolamentari) di colmare le lacune e migliorare quelle disposizioni che sembrassero meno perfette.

Le proposte di emendamento che furono enunciate si riducono, può dirsi, a una sola: quella all'articolo 7, sostenuta dall'onorevole Fusinato.

La Commissione e il Governo, per le ragioni che furono esposte dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, non credono che questo emendamento sia accettabile.

Io personalmente posso concedere all'onorevole Fusinato che il suo assunto è degno di formare tema di una questione; ma credo sia certamente opportuno, consigliabile, di rimandarla ad altri studi, e non impedire, per un punto discutibile, la scilecita approvazione del disegno di legge, che fu pure lungamente studiato e discusso da eminenti giuristi e in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Un'ultima parola permettetemi di aggiungere: a torto si disse che la Commissione ha il preconconcetto che il disegno di legge debba senza discussione accettarsi tal quale; a me sembra siavi più tosto negli oppositori il preconconcetto che il disegno di legge a qualunque costo debba essere modificato. E lo dimostro.

L'onorevole Fusinato ha accennato al dubbio sorto sull'interpretazione dell'articolo 9. Egli ha detto: È vero che il ministro e la Commissione sono d'accordo nel dare un'interpretazione che esclude il dubbio presentato dall'onorevole Cabrini; ma in siffatto tema non bastano le dichiarazioni dei ministri e delle Commissioni.

Orbene, onorevoli colleghi, nessun dubbio può più sussistere sull'interpretazione dell'articolo 9. Lo stesso onorevole Cabrini, io credo, lo vorrà consentire.

Il dubbio era sorto forse dalla lettura incompleta dell'articolo; ma quando si legga l'articolo tutto intero e si ponga a confronto il comma 2° col 3°, nessuna ambiguità rimane.

Sono indicati tre modi o tre casi, distinti l'uno dall'altro, in ciascuno dei quali si acquista la cittadinanza: nel comma 2° è detto che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista, se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato cui appartiene e abbia stabilito o stabilisca, entro l'anno dalla rinuncia, la propria residenza nel Regno. Entro l'anno: può essere anche il giorno dopo.

Nel comma 3° invece si considera l'ipotesi che la dichiarazione manchi, e allora si richiede la residenza nel Regno per due anni.

Ho voluto dir questo soltanto per dare ragione di quanto affermavo poc'anzi, che cioè la dizione usata nell'articolo 9 non lascia campo a dubbi e non può dare alcun motivo ad emendamenti. E non ho altro da dire; poichè confido che l'onorevole Fusinato non vorrà, per desiderio del meglio, lasciar mancare l'autorevole suo voto a questa legge, che contiene (lo riconosce egli pure) disposizioni provvide, e che varrà ad attestare, anche in quest'ora, il nostro riconoscente affetto verso i fratelli all'estero e verso tutti quanti desiderano di essere cittadini italiani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alle considerazioni fatte dall'onorevole Fusinato e che riproducono quelle accennate nella seduta precedente, risposi già nel mio discorso dell'altro giorno. Ma, evidentemente, gli argomenti da me opposti non sono valsi a fargli accogliere la preghiera che gli avevo rivolta...

FUSINATO. Anzi, mi rimprovero di essere stato troppo remissivo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ...onde io debbo nuovamente trattenermi di questo argomento. E non posso alla mia volta non protestare, nella forma più amichevole e deferente, contro il ripetuto accenno dell'onorevole Fusinato, a non so quale pregiudiziale contro ogni emendamento alla legge.

Io dissi che questo non era nè poteva essere il pensiero del Governo. La Camera esercita il suo diritto nel modo che crede, e aggiunti solo che a mio giudizio conveniva non introdurre nel disegno di legge modificazioni che potevano ritardarne l'approvazione, poichè, le nostre condizioni parlamentari in questo momento rendono impossibile che il disegno di legge sia ora nuovamente discusso dal Senato.

Segnalai ciò alla Camera perchè ne tenesse conto, ma non elevai alcuna pregiudiziale. Esaminando del resto il merito delle proposte presentate ho dimostrato che esse non potevano essere accolte, non già per la pregiudiziale accennata, ma per ragioni intrinseche.

L'onorevole Fusinato — e ciò mi ha sorpreso non poco — ha detto che il disegno di legge lascia la stessa situazione creata dalla legislazione vigente.

Io credo che l'onorevole Fusinato non intende con ciò accennare al disegno di legge nel suo complesso, ma alla questione speciale della quale si è occupato. Basta tener presenti le disposizioni dell'articolo 4, per le quali alla concessione della cittadinanza è connesso il godimento dei diritti politici, e a quelle dell'articolo 9 che ne facilitano così largamente il riacquisto, per riconoscere che questo disegno di legge non solo modifica sostanzialmente la legislazione attuale, ma costituisce su di questa un grande miglioramento.

Ma, a parte queste considerazioni di ordine generale, veniamo alla questione particolare che è stata sollevata.

L'onorevole Fusinato, si occupa specialmente della nostra emigrazione transoceanica.

FUSINATO. Sì, appunto a questa si riferisce il mio emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma bisogna considerare che l'articolo 7 ha un carattere generale; esso riguarda le condizioni dei cittadini italiani in tutti gli Stati esteri nei quali l'emigrazione nostra si svolge.

Modificando l'articolo 7 nel senso proposto dall'onorevole collega Fusinato, il concetto che egli sostiene dovrebbe essere applicato dappertutto, come norma comune in ogni paese dove vi sono emigranti italiani. Noi finiremmo col cancellare dalla nostra legislazione la prevalenza del diritto

del sangue, per accettare supinamente la prevalenza dell'*jus loci* nella soluzione delle questioni sulla cittadinanza.

Questa considerazione ha una grande importanza e modificherebbe a nostro danno tutto il sistema che regola la condizione dei nostri emigranti.

La questione può certo avere una speciale importanza negli Stati americani, dove è più numerosa la nostra emigrazione; ma si potrà, come io penso, ovviare agli inconvenienti derivanti dai conflitti con quegli Stati, colla facoltà sancita nell'articolo 7, di regolare i conflitti con disposizioni speciali da stipulare con trattati internazionali.

Fermo il concetto che una legge di ordine generale deve contenere norme comuni per gli italiani che vivono all'estero, il Governo potrà, secondo i casi, correggere gli effetti del contrasto fra le varie legislazioni con opportuni temperamenti fondati su concessioni reciproche cogli Stati stranieri. Ciò può essere richiesto da necessità politiche, ma per risolverle non deve essere trasformata la nuova legislazione, riconoscendo in essa la prevalenza delle leggi che imperano negli altri Stati. Sarebbe una vera abdicazione legislativa.

L'onorevole Fusinato ha ricordato i voti espressi dai nostri emigrati perchè siano tolti gli ostacoli che impediscono ai nostri connazionali di svolgere la loro attività nei paesi di emigrazione transoceanica, pel fatto della cittadinanza che quelle legislazioni richiedono come condizione indispensabile.

Questi voti, che si riferiscono alle condizioni della vita in quelle regioni, meritano certamente considerazione; ma a ciò non si provvede degnamente modificando la legge italiana e riconoscendo in essa la prevalenza delle leggi straniere, ma coi temperamenti e cogli accordi ai quali ho accennato.

Nè è sufficiente il diritto di opzione riconosciuto alla maggiore età ai figli degli emigrati in favore della cittadinanza italiana. L'onorevole Fusinato ha riconosciuto che le opzioni non vengono mai; e quindi il sistema proposto finirebbe per rendere definitivamente americani i figli dei nostri emigrati; e ciò non deve trovare incoraggiamento nella legge italiana.

La legislazione nostra non può derogare esplicitamente al concetto che ne è la base fondamentale, che mira a mantenere inalterata la compagine della famiglia, senza

chiudere la porta a coloro che raggiunta la maggiore età o emancipati, preferiscano di consolidare i vincoli che li legano di fatto con la terra dove sono nati, e dove si svolge la loro attività. Esercitino essi allora il diritto che hanno di divenire stranieri. Ma fino a quel momento la condizione creata dalla loro origine non può, per fatto della legge italiana, essere modificata.

La quistione non è soltanto giuridica, ma è essenzialmente politica; e lo ha riconosciuto l'onorevole Fusinato, sebbene da un altro punto di vista.

Mi rendo pienamente ragione della subordinata dell'onorevole Fusinato, che si è mostrato disposto a ritirare il suo emendamento se il Governo aderisse, in via di transazione, a ripristinare l'articolo 7 nei termini in cui era stato originariamente proposto e che si avvicina al concetto che egli difende con tanto calore.

Con quella formula si riconosce al figlio dell'italiano nato all'estero il diritto di dichiarare al ventunesimo anno di volerla conservare, mentre l'articolo 7 gli dà invece quello di dichiarare di voler eleggere la cittadinanza straniera. La differenza può parere di forma, ma è invece di sostanza.

Basta richiamarsi a quello che si è detto sull'opzione, e agli obblighi che ne derivano, per intendere che la formula nuova dell'articolo 7 è preferibile all'antica.

CABRINI. Ma per qual ragione? È questo che non trovo neppure nella relazione del Senato!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho già detto la ragione che fece preferire l'articolo nella formula deliberata dal Senato. E parmi che sia sufficiente a spiegare la sostituzione. (*Interruzione del deputato Cabrini*).

L'onorevole Cabrini accenna ai decreti del Brasile; ma ciò non può condurre alla necessità di modificare la nostra legislazione.

Il concetto al quale risponde l'articolo 7 così come è stato definitivamente formulato, risponde, come dimostrai già, a criteri giuridici senza chiudere la porta ad intese con gli Stati la cui legislazione è in contrasto colla nostra.

Non è possibile provvedere altrimenti senza contraddire ai principi sui quali è fondato il diritto italiano. Non può quindi, per questa evidente contraddizione, accogliersi l'articolo 7 proposto dall'onorevole Fusinato, nè la subordinata di mutare la

formula adottata con quella che era stata originariamente proposta.

Per queste considerazioni io prego la Camera di approvare l'articolo 7 così come è nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non comprendo, me lo permetta l'onorevole Cabrini, la sua ostinazione nell'esaminare la questione da un punto di vista, che dovrebbe essere in opposizione col suo, dal punto di vista, cioè, del criterio sociale e che i voti di tutti i congressi degli italiani all'estero hanno ammesso.

Io lo comprendo per le classi dirigenti, in quanto esse debbono avere una educazione che permetta loro di occupare degli impieghi negli Stati dove risiedono, ma non lo capisco per i figli degli operai che hanno tutto l'interesse a rimanere italiani e sotto la tutela della nostra giurisdizione consolare, anzichè divenire brasiliani, argentini o cittadini del Cile o del Guatemala.

Non comprendo poi un'altra cosa. L'onorevole Cabrini ha parlato della trasformazione della nostra emigrazione, da permanente in temporanea. Ora durante la minore età, il padre italiano può condurre il figliuolo argentino o brasiliano (che tale rimarrebbe) in terra italiana.

Ecco quindi che le caratteristiche stesse della trasformazione della nostra emigrazione da permanente in temporanea, e la caratteristica principale della trasformazione della nostra emigrazione da borghese in proletaria, consigliano il sistema di rispettare le tradizioni del nostro diritto e di tutelare con maggiore efficacia, colle disposizioni dell'articolo 7, il minore che rimanendo italiano può contare sulla protezione del Governo italiano e delle nostre autorità.

Ecco perchè ritengo che la tesi dell'articolo 7, contemplata nel testo del disegno di legge ministeriale, sia molto più efficacemente, non nazionalistica, ma protettrice dei diritti dei cittadini italiani e di quei figli di cittadini italiani i quali, non aspirando a cariche pubbliche o ad impieghi governativi, desiderano a rimanere italiani per conservare, mentre arricchiscono coll'energia delle proprie braccia e col sudore della fronte quelle terre, quel diritto di tutela e di protezione che il nome italiano impone all'autorità nostra di effettuare.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Fusinato se mantenga o ritiri il suo emendamento.

FUSINATO. Mi sia permesso di dire una parola di risposta all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato!

FUSINATO. Avrei potuto chiedere di parlare per fatto personale. Mi consenta di farlo, invece, sotto forma di una breve dichiarazione.

In primo luogo non ho mai inteso di disconoscere l'alto pregio e il valore di questo disegno di legge, come ha supposto l'onorevole ministro. Se io ho detto che questo disegno di legge avrebbe lasciato su per giù la situazione che trovava, l'ho detto in relazione colla questione che adesso ci agita. Ho detto, e ripeto, che i conflitti a cui dà luogo la cittadinanza dei nati all'estero da cittadini italiani, non sono risolvibili per via di legge; si risolvono invece per la virtù del fatto; e sa l'onorevole ministro come? Perché i nati da italiani all'estero non vengono mai, malauguratamente, denunziati ai nostri uffici di stato civile; i padri già li abbandonano al nuovo Stato fin dalla nascita, e l'Italia quindi li ignora!

Del resto io sono ben lungi dal disconoscere la gravità delle cose dette, con tanta eloquenza, dall'onorevole ministro. Ma io credo che egli sia nella tradizione e nella teoria: e noi invece nella pratica e nella realtà della vita.

È così che l'onorevole ministro rende omaggio alla tradizione quando si offende, quasi, perchè il mio emendamento parla soltanto di paesi di emigrazione transoceanica; la tradizione, la quale vuole che la legge proceda solo e sempre per precetti generali.

Ma io penso invece proprio il contrario; e cioè che questa materia assolutamente si rifiuti ad essere governata con precetti generali e uniformi; ed è per questo che l'emendamento mio parla esclusivamente di paesi di emigrazione transoceanica dove per effetto della nascita si acquista la cittadinanza locale.

Eguale tutta la dottrina dell'acquisto della nazionalità d'origine, che così eloquentemente l'onorevole guardasigilli ha difeso, non si adatta più, rigidamente intesa, alle esigenze nuove della nostra emigrazione collettiva.

La prima cosa che io dissi, parlando in sede di discussione generale, fu appunto questa: se vogliamo adeguatamente governare questo enorme fenomeno dell'emigra-

zione italiana in rapporto alla cittadinanza, noi dobbiamo rinunciare alle formule che ci hanno insegnato, e che io ste so ai miei tempi in parte ho insegnato, nelle aule universitarie.

Del resto, come già dissi pure, di fronte alle dichiarazioni del Governo e della Commissione, che non accettano neanche quella transazione che io aveva proposto, sulla base del disegno di legge originario dell'onorevole Scialoja, io non insisterò nel mio emendamento. Mi dolgo peraltro anche per la poca considerazione in cui si mostra di tenere, così, i voti del Congresso degli italiani all'estero.

Mi auguro che in un tempo relativamente sollecito si verifichi quello che il presidente della Commissione ha preveduto: e, cioè che si senta il bisogno, sotto la pressione delle necessità pratiche, di modificare il disegno di legge in una tendenza più moderna e meglio rispondente agli interessi italiani.

PRESIDENTE. Allora, poichè l'onorevole Fusinato non insiste nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

« Perde la cittadinanza :

« 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

« 2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

« Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

« 3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

« La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salvo le facilitazioni concesse dalle leggi speciali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cava-
gnari.

CAVAGNARI. Consentite che io domandi un po' al Governo ed alla Commissione un chiarimento, tanto più ora che abbiamo votato nella sua integrità ministeriale l'articolo 7.

Il numero 3 dell'articolo 8 dice o recita, come si suol dire:

« 3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio ».

Ora io faccio un'ipotesi: sono figlio d'un cittadino italiano, ma sono nato all'estero e per la legge che considera cittadino *iure loci* quello che non potrebbe esserlo *iure sanguinis*, sono obbligato a prestare servizio militare.

Sarà mai possibile che, conservando tuttavia, in forza dell'articolo 7, il nostro cittadino, *iure loci*, la cittadinanza del territorio dove nacque, venga in mente ad un possibile Governo di richiamare in patria questo cittadino, il quale si trova sotto le armi e potrà diventare disertore e fedifrago della cittadinanza acquistata, sia pure forzatamente *iure loci*, ma che pur lo rende soggetto al servizio militare nel luogo della nazionalità? Se il Governo lo vorrà richiamare in casa e vorrà impedire che questo suo figlio prenda le armi contro un suo vicino o lontano non si metterà questo nostro connazionale nel bivio, o di disubbidire alla nazionalità nativa vincolata *iure sanguinis*, o di disubbidire a quell'obbligo, che gli è stato imposto e che ha accettato, di prestare servizio nel paese cui è obbligato dalla legge del luogo? Ora noi sappiamo quali riguardi dobbiamo per le leggi precedenti in confronto dei nazionali che all'estero sono obbligati a prestare servizio militare.

Ma io dico: dal momento che si è già fatto qualche glossa agli altri articoli, perchè Governo e Commissione non concedono un po' di glossa anche qui per illuminare la mia mente ed acconciarmi a votare l'articolo?

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, *relatore*. Il numero 3 dell'articolo 8 segna un miglioramento per la condizione dei nostri emigranti. Infatti, prima, la legge stabiliva che si perdeva senz'altro la cittadinanza, quando si prestava il servizio militare, o si accettava un impiego all'estero. Poi si considerò che questa disposizione così recisa non era ragionevole; possono esservi cittadini illustri che siano chiamati a prestare i loro servizi presso altre Nazioni, come vi sono stati

cittadini benemeriti che hanno dato il loro braccio a simpatiche cause di indipendenza. Per esempio, con quell'antica disposizione, Giuseppe Garibaldi e Antonio Fratti non sarebbero stati più cittadini italiani. Ebbene, ora si è stabilito di provvedere con un temperamento e si è detto: togliamo questa draconiana disposizione e riserbiamo soltanto al Governo la facoltà di risolvere, quando sia o non sia conciliabile con la cittadinanza nostra l'impiego od il servizio militare all'estero.

Può star sicuro l'onorevole Cavagnari che il caso da lui pensato non avverrà mai e che il Governo italiano non porrà mai i suoi cittadini all'estero nella penosa condizione da lui accennata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

« Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

« È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo ».

L'onorevole Fusinato propone questo emendamento:

« Al numero 3, alle parole: due anni, sostituire: un anno ».

Onorevole Fusinato, v'insiste?

FUSINATO. Mi trovo nella medesima situazione in cui mi sono trovato per lo emendamento precedente; con la differenza che la sostanziale importanza di questo è molto minore.

Qui si tratta d'un limite di tempo che, insomma, può essere aumentato o diminuito, senza vulnerare i principî.

Ond'è che io chiedo al Governo ed alla Commissione se accettano l'emendamento; in caso negativo, non vorrò provocare una votazione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'articolo 9 indica in vari numeri le condizioni per il riacquisto della cittadinanza. Il primo numero si riferisce al servizio militare prestato allo Stato. Il numero 2 accenna alla dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza dello Stato estero, alla prova di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero, e al trasferimento entro l'anno della propria residenza nel Regno. Il numero 3 si riferisce al fatto della mancanza della dichiarazione. Quindi il numero 3 costituisce un'ulteriore agevolazione, nel caso della omessa dichiarazione, considerandosi il fatto della residenza tanto eloquente da surrogare la dichiarazione. Ora poichè, quando vi è tale dichiarazione, basta il fatto di avere stabilito la residenza nel Regno entro l'anno, non sembra ragionevole fissare lo stesso termine nell'altra ipotesi, cioè in quella in cui la dichiarazione è stata emessa.

Mi valgo dell'occasione per dichiarare che il regolamento segnerà norme precise, perchè le provvide disposizioni dell'articolo 9 siano applicate colla maggiore larghezza nell'interesse di coloro che vogliono riacquistare la cittadinanza italiana, come è nei voti espressi dall'onorevole Cabrinì, e in quelli del Governo.

Prego intanto l'onorevole Fusinato di non insistere nel suo emendamento all'articolo 9.

BACCELLI ALFREDO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, relatore. La Commissione s'associa alle parole dette dal ministro di grazia e giustizia, e crede di poter assicurare l'onorevole Fusinato che la condizione espressa nel numero 3 non è davvero soverchiamente gravosa. Del resto, come ha detto il ministro, nelle norme per l'applicazione della legge, si studierà di facilitare ancor più, per quanto sarà possibile ai fini del riacquisto della cittadinanza, le condizioni alle quali si riferisce l'onorevole Fusinato.

PRESIDENTE. L'onorevole Fusinato insiste?

FUSINATO. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

« La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

« La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

« La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede nel Regno o vi entri, e dichiara in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto ».

(È approvato).

Art. 11.

« Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

« Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

« Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo,

acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria ».

(È approvato).

Art. 12.

« I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

« I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto ».

(È approvato).

Art. 13.

« L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

« Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa ».

(È approvato).

Art. 14.

« Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare ».

(È approvato).

Art. 15.

« È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il terri-

torio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano ».

(È approvato).

Art. 16.

« Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

« La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

« Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

« Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

« Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

FUSINATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO. Volevo soltanto dire che non comprendo bene perchè il secondo comma di questo articolo sia collocato tra le *disposizioni transitorie*. Perchè esso disposizione transitoria non è.

Aggiungo poi, richiamandomi con ciò anche ad una dichiarazione fatta testè dal relatore, che non mi par dubbio che questa concessione di cittadinanza, prevista in questo secondo comma dell'articolo 17, dovrà esser fatta in applicazione dell'articolo 10 del Codice civile, che quindi, implicitamente, verrebbe mantenuto in vigore dalla legge medesima, almeno su questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Fo rilevare che la formula dell'articolo dice: « Nulla però è innovato, ecc. ». E questa formula si adopera per un tempo determinato.

FUSINATO. Ma la disposizione non andava sotto le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'articolo 4 ».

(È approvato).

Art. 19.

« Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non per fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

« Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

« Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

(È approvato).

Art. 20.

« Il Governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912 ».

FUSINATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSINATO. Io per scrupolo di coscienza giuridica devo anzitutto fare le mie riserve su quest'articolo 20, che è assai grave. Mi par grave, cioè, che in materia che non solo tocca la parte più fondamentale del codice civile, ma riguarda altresì il nostro diritto pubblico, il potere legislativo deleghi una parte dei propri poteri all'esecutivo.

Ma, prescindendo da ciò, domando: se il Governo deve stabilire le norme per l'applicazione della legge, sembrerebbe che senza tali norme la legge non si potesse applicare. S'intende dunque che il regolamento deve essere fatto prima del 1° luglio 1912? Mi par difficile! E in caso contrario, dove se ne va la prescrizione, secondo la quale la legge deve entrare in vigore al 1° luglio? O la legge andrà in vigore egualmente anche senza il regolamento?

Ho voluto porre il dubbio, a cui il Governo risponderà, se lo crederà; perchè esso potrebbe anche credere che non fosse competenza sua di risolverlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Assicuro l'onorevole Fusinato, che il Governo non ritarderà l'attuazione della legge, e provvederà in modo che il regolamento sia pubblicato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito anche quest'articolo 20, ed ultimo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tipografia della Camera dei Deputati